

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 538 DEL 31/08/2018**

**OGGETTO**

AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO, FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 9 KM 10+000 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO DI VALLE.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- occorre procedere all'affidamento del servizio tecnico consistente nell'esecuzione delle "Indagini geognostiche e prove di laboratorio, funzionali alla progettazione dell'intervento per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 km 10+000 in Comune di Villa Minozzo interessata da movimento franoso di valle";
- l'intervento sul tratto di strada in parola è necessario per evitare che all'Ente derivino danni patrimoniali certi e gravi, a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza della sistemazione del dissesto suddetto;
- l'unica alternativa all'esecuzione dell'intervento stesso è rappresentata, in assenza delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di ulteriori limitazioni al transito o misure di chiusura del tratto di strada potenzialmente pericoloso per la circolazione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano economico e sociale, quali disagi per studenti e pendolari in movimento casa-lavoro verso le attività produttive e per le attività commerciali e agricole presenti sul territorio, oltre che per i mezzi di soccorso che dovrebbero allungare il percorso per raggiungere le aree servite dal tratto di strada in argomento, che, per tali motivi esporrebbero l'ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni, configurandosi come interruzione di pubblico servizio;
- si è valutato che, tra le due possibili soluzioni, sia da privilegiare quella che prevede l'esecuzione dell'intervento, quale intervento assolutamente necessario a ripristinare le condizioni di transitabilità del tratto stradale interessato;
- per la redazione degli elaborati costituenti il progetto esecutivo di messa in sicurezza del tratto stradale di cui sopra, interessato da dissesto, sono necessarie indagini geognostiche e prove di laboratorio;
- detti lavori richiedono professionalità altamente qualificate, per cui è necessario uno specifico operatore economico competente in materia;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti,
- è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore ad € 40.000,00, al

netto dell'I.V.A., e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato relativa ad almeno tre operatori economici;

- nello specifico, poiché l'importo dei lavori è stato stimato in netti € 16.960,96, dei quali € 692,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

si utilizza questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione dell'intervento oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo" nella dinamica degli elementi giuridici ha acquisito un valore intrinseco, anche e soprattutto in termini di tempistica di realizzazione;

- occorre inoltre ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per lavori di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, si ritiene di procedere in tal senso;

- in data 03.07.2018 sono state inviate a mezzo PEC le lettere di invito (prot. n. 15384, 15389 e 15391), in cui oltre all'oggetto del servizio, alle modalità di presentazione e ad un quaderno patti e condizioni, veniva fissato il termine di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno 16.07.2018:

- SUBSOIL S.R.L., STRADA BARCO N. 1/C, MONTECCHIO EMILIA (RE)
- PARMAGEO S.R.L., VIA ARGINI SUD 31, FRAZIONE: BASILICANOVA, MONTECHIARUGOLO (PR)
- SONGEO S.R.L., VIA A. ASCARI n. 6, VOGHIERA (FE)

- il giorno 17 del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 09,10 in Reggio nell'Emilia, presso la sede del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia (Corso Garibaldi, n. 26), viene esperita la gara per l'affidamento del servizio in parola dell'importo a base di gara pari a € 16.960,96;

- entro la scadenza fissata sono pervenute n. 3 OFFERTE presentate dai seguenti professionisti, che hanno indicato i ribassi a fianco di ciascuno evidenziati:

	RIBASSO OFFERTO
1. SUBSOIL S.R.L., STRADA BARCO N. 1/C, MONTECCHIO EMILIA (RE)	28,00%
2. PARMAGEO S.R.L., VIA ARGINI SUD 31, FRAZIONE: BASILICANOVA, MONTECHIARUGOLO (PR)	17,21%
3. SONGEO S.R.L., VIA A. ASCARI n. 6,	5,30%

- all'esame delle offerte si rileva che il ribasso più favorevole all'Amministrazione è quello offerto dalla Ditta SUBSOIL S.R.L di Montecchio Emilia (RE) C.F. e P.I. 01999810359, con il prezzo netto di € 12.405,75 (comprensivi di € 692,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Si ritiene di:

~ prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, dell'esecuzione delle "Indagini geognostiche e prove di laboratorio, funzionali alla progettazione dell'intervento per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 km 10+000 in Comune di Villa Minozzo interessata da movimento franoso di valle";

~ affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, i lavori sopra descritti all'impresa SUBSOIL s.r.l., con sede in STRADA BARCO N. 1/C a Montecchio Emilia (RE), C.F. e P.I. 01999810359, con il prezzo netto di € 12.405,75 (comprensivi di € 692,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), corrispondenti a lordi € 15.135,02;

~ impegnare la somma complessiva di € 15.135,02 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio 2018-2020 e al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2018, con esigibilità 2018, finanziata con deliberazione di Giunta Regionale n. 567 del 16/04/2018, ed accertata con determina dirigenziale n° 298 del 23/05/2018 al n. 353/2018, obiettivo di gestione R08G1OG12;

□ dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, ha provveduto ad individuare l'impresa di cui sopra, previa adeguata indagine esplorativa di mercato fra tre operatori specializzati nel settore;
- dalla verifica dei requisiti, ai sensi dell'Art. 80, del D.Lgs. 50/2016, la ditta è risultata in regola e non sono emerse cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione in parola e alla successiva stipulazione del contratto;
- le indagini e prove di laboratorio sono necessarie per la progettazione esecutiva e successiva realizzazione dell'intervento di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale interessato da dissesto;
- l'intervento si configura come intervento urgente ai sensi del comma 3, dell'art. 163, del D.Lgs. 267/2000, in quanto se non realizzato potrebbe provocare danni certi e gravi all'Ente, per i motivi descritti in premessa;
- vista la natura delle lavorazioni e del luogo d'intervento, gli stessi dovranno

svolgersi necessariamente prima della stagione invernale del corrente anno;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
  - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'espletamento dei lavori relativi a indagini geognostiche e prove di laboratorio, funzionali alla progettazione dell'intervento per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 km 10+000 in Comune di Villa Minozzo;
  - con l'impresa di cui sopra si procederà alla stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
  - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione dei lavori, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel contratto;
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.Z3424B786E;

dare, infine, atto che:

- gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione debbono provvedere, fra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade medesime, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- l'intervento oggetto del presente atto è un intervento che occorre eseguire per evitare che all'Ente derivino danni patrimoniali certi e gravi, a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza della sistemazione e ripristino del piano viabile nel tratto interessato dal dissesto;
- l'unica alternativa all'esecuzione dell'intervento in oggetto è rappresentata, in assenza delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di ulteriori misure di limitazione al transito o alla chiusura del tratto di strada potenzialmente pericoloso per la circolazione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano economico e sociale, che esporrebbero comunque l'ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni;
- ritenuto, pertanto, che tra le due possibili soluzioni sia da privilegiare quella che prevede l'esecuzione dell'intervento in premessa descritto, quale intervento assolutamente necessario a mantenere le condizioni minime di transitabilità della strada interessata;
- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, dell'esecuzione delle "Indagini geognostiche e prove di laboratorio, funzionali alla progettazione dell'intervento per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 km 10+000 in Comune di Villa Minozzo interessata da movimento franoso di valle";

di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, i lavori sopra descritti all'impresa SUBSOIL s.r.l., con sede in STRADA BARCO N. 1/C a Montecchio Emilia (RE), C.F. e P.I. 01999810359, con il prezzo netto di € 12.405,75 (comprensivi di € 692,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), corrispondenti a lordi € 15.135,02;

di impegnare la somma complessiva di € 15.135,02 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio 2018-2020 e al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2018, con esigibilità 2018, finanziata con deliberazione di Giunta Regionale n. 567 del 16/04/2018, ed accertata con determina dirigenziale n° 298 del 23/05/2018 al n. 353/2018, obiettivo di gestione R08G1OG12;

□ di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, ha provveduto ad individuare l'impresa di cui sopra, previa adeguata indagine esplorativa di mercato fra tre operatori specializzati nel settore;
- dalla verifica dei requisiti, ai sensi dell'Art. 80, del D.Lgs. 50/2016, la ditta è risultata in regola e non sono emerse cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione in parola e alla successiva stipulazione del contratto;
- le indagini e prove di laboratorio sono necessarie per la progettazione esecutiva e successiva realizzazione dell'intervento di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale interessato da dissesto;
- l'intervento si configura come intervento urgente ai sensi del comma 3, dell'art. 163, del D.Lgs. 267/2000, in quanto se non realizzato potrebbe provocare danni certi e gravi all'Ente, per i motivi descritti in premessa;
- vista la natura delle lavorazioni e del luogo d'intervento, gli stessi dovranno svolgersi necessariamente prima della stagione invernale del corrente anno;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
  - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'espletamento dei lavori relativi a indagini geognostiche e prove di laboratorio, funzionali alla progettazione dell'intervento per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 km 10+000 in Comune di Villa Minozzo;
  - con l'impresa di cui sopra si procederà alla stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
  - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di

effettuazione dei lavori, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel contratto;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.Z3424B786E;

di dare, infine, atto che:

- gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione debbono provvedere, fra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade medesime, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- l'intervento oggetto del presente atto è un intervento che occorre eseguire per evitare che all'Ente derivino danni patrimoniali certi e gravi, a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza della sistemazione e ripristino del piano viabile nel tratto interessato dal dissesto;
- l'unica alternativa all'esecuzione dell'intervento in oggetto è rappresentata, in assenza delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di ulteriori misure di limitazione al transito o alla chiusura del tratto di strada potenzialmente pericoloso per la circolazione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano economico e sociale, che esporrebbero comunque l'ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni;
- ritenuto, pertanto, che tra le due possibili soluzioni sia da privilegiare quella che prevede l'esecuzione dell'intervento in premessa descritto, quale intervento assolutamente necessario a mantenere le condizioni minime di transitabilità della strada interessata;
- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Reggio Emilia, lì 31/08/2018

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....